

STATUTO

SANTA TERESINA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FAVARA AG CONTRADA SAN
BENEDETTO SNC

Numero REA: AG - 214009

Codice fiscale: 02896130842

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-03-2018 - Statuto completo	2
--	---

	Statuto	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita con sede nel comune di FAVARA. la Società	
	cooperativa denominata "SANTA TERESINA società	
	cooperativa sociale onlus"	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a	
	responsabilità limitata.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo	
	amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e	
	rappresentanze anche altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La durata della cooperativa è al 31 dicembre 2100	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO - REQUISITI	
	Art. 3 La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il	
	principio della mutualità senza fini di speculazione privata	
	ed ha per scopo il perseguimento dell'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e all'integrazione	
	sociale dei cittadini attraverso:	
	la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, nei	
	settori: turistico, culturale, agricolo, industriale,	

	commerciale o di servizi finalizzate all'inserimento	
	lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 1 lett.	
	b) della legge 381/91.	
	La cooperativa si orienta ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.	
	Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la	
	democraticità, l'impegno; l'equilibrio delle responsabilità	
	rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il	
	territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le	
	istituzioni pubbliche.	
	Giusta quanto previsto nel 6° principio dell'Alleanza	
	Cooperativa Internazionale la cooperativa, per poter curare	
	nel miglior modo gli interessi dei soci e della	
	collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi	
	possibili, con le altre cooperative, su scala locale,	
	nazionale ed internazionale.	
	La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali	
	attraverso convenzioni con Enti Locali (Comuni, Consorzi di	
	Comuni, comunità montane, Associazioni, Province, Regioni,	
	Unità Sanitarie Locali ecc.), con Enti Pubblici, para	
	pubblici, morali, di volontariato e privati. Si propone in	
	generale di operare nell'ambito dei servizi di utilità	
	collettiva e di rilevante solidarietà sociale,	
	dell'assistenza agli anziani e ai soggetti portatori di	
	handicap fisici, psichici, sensoriali e dei relativi	

	operatori e di tutte quelle categorie di persone	
	svantaggiate.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive	
	modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce	
	successivamente all'instaurazione del rapporto associativo	
	un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o	
	autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla	
	legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione	
	in partecipazione, con cui contribuisce comunque al	
	raggiungimento dello scopo sociale.	
	Art. 4 (SCOPO sociale)	
	La Cooperativa, considerata l'attività mutualistica , così	
	come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e	
	gli interessi dei soci come più oltre determinati, ha come	
	scopo :	
	1) la creazione di case famiglie, comunita' alloggio, case	
	albergo, case protette per minori, ragazze - madri, disabili	
	psichici e fisici, anziani ed altri soggetti privi	
	d'assistenza familiare;	
	2) la creazione di comunita' alloggio per minori che hanno	
	subito abusi di ogni genere (fisici, psichici,morali);	
	3) la creazione e/o gestione di comunita' alloggio per	
	minori soggetti a provvedimenti dell'autorita' giudiziaria	
	minorile anche nell'ambito della competenza amministrativa,	

	civile e penale;	
	4)istituire e/o gestire servizi di ogni genere rivolti ai	
	minori che hanno subito abusi di ogni genere (fisici,	
	psichici, morali);	
	5)la prevenzione e rieducazione mediante ricovero di minori	
	soggetti a provvedimenti dell'autorita' giudiziaria minorile	
	anche nell'ambito della competenza amministrativa, civile e	
	penale;	
	6)la creazione di centri diurni d'assistenza e d'incontro	
	per minori, ragazze - madri, disabili psichici e fisici ed	
	anziani;	
	7)la realizzazione la gestione di centri diurni;	
	8)la realizzazione di centri d'accoglienza per ospitalita'	
	diurna o residenziale temporanea;	
	9)l'assistenza alle gestanti ed alle ragazze - madri	
	perseguita attraverso formule innovative rispetto i	
	tradizionali istituti di ricovero, con l'obiettivo di creare	
	un ambiente familiare, attraverso la creazione di case	
	famiglie in cui si favorisca l'elevazione morale e civile	
	delle ragazze; prestazione anche a domicilio, d'assistenza	
	sociale, psicologica e legale alle giovani gestanti ed alle	
	loro famiglie, nel tentativo di reinserimento nel nucleo	
	familiare; realizzazione di corsi di qualificazione	
	professionale per l'inserimento delle ragazze - madri nel	
	mondo del lavoro;	

	10)la costituzione e la gestione di equipe di aiuto	
	integrativo socio psicopedagogico e specialistico per	
	attivit� scolastiche e parascolastiche sia all'interno di	
	scuole pubbliche o private che a domicilio che permettono di	
	innalzare il livello culturale didattico ai ragazzi	
	svantaggiati, portatori di handicaps e extracomunitari;	
	11)gestire servizi socio-educativi-assistenziali a tutela	
	della persona, rivolti ad immigrati e/o extracomunitari per	
	conto di enti pubblici e privati nonche' con organizzazioni	
	di servizi;12)favorire la formazione professionale di	
	immigrati e/o extracomunitari tramite appositi corsi utili ad	
	elevare le capacit� lavorative degli stessi;13)l'assistenza	
	e la cura di immigrati e/o extracomunitari volte	
	all'integrazione nella vita sociale con riferimento alle	
	leggi emanate ed emanande;	
	14)realizzazione e gestione di centri di accoglienza diurni	
	e/o notturni, centri di ascolto, sportelli informativi e di	
	orientamento per immigrati e/o extracomunitari;	
	15)la realizzazione e conduzione di centri di prima	
	accoglienza per extracomunitari;	
	16)la mediazione interculturale per le popolazioni	
	immigrate;	
	17) l'attivit� di trasporto dei soggetti normodotati e/o	
	disabili in genere;	
	18) la realizzazione di soggiorni vacanze;	

	19) la realizzazione e/o la gestione di soggiorni climatici	
	marini, montani e termali;	
	20) la realizzazione e/o la gestione di strutture	
	extraospedaliere, residenza sanitaria assistenziale r.s.a.,	
	per anziani prevalentemente non autosufficienti e disabili	
	non assistibili a domicilio e richiedenti trattamenti	
	continui, finalizzata a fornire accoglienza, prestazioni	
	sanitarie, assistenziali e di recupero funzionale e sociale;	
	21) la cooperativa puo' gestire e fornire stabilmente o	
	temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi presso	
	le aziende sanitarie pubbliche , convenzionate e/o private	
	tutti i servizi di: pulizia negli ambienti di degenza	
	ospedaliera, diurna e domiciliare; assistenza generica;	
	trasporto degli infermi in barella ed in carrozzella ed al	
	loro accompagnamento se deambulanti con difficolta';	
	distribuzione del vitto in collaborazione con il personale	
	infermieristico;	
	prelievo referti; pulizia sale operatorie; collaborazione con	
	il personale infermieristico nella pulizia del malato	
	allettato e nelle manovre di posizionamento nel letto; e	
	tutte quelle mansioni che si possono riferire agli ausiliari	
	socio sanitari specializzati.	
	22) la gestione di servizi socio-educativi-assistenziali a	
	tutela della persona, rivolti a ragazzi, giovani, studenti,	
	ecc. per conto di enti pubblici e privati nonche' con	

	organizzazioni di servizi;	
	23)la promozione di iniziative volte alla prevenzione del	
	disadattamento e della criminalita' minorile mediante la	
	realizzazione di servizi ed interventi finalizzati al	
	trattamento ed al sostegno d'adolescenti e di giovani in	
	difficolta';	
	24)la promozione di attivita' di prevenzione del disagio	
	giovanile finalizzata all'apertura di un centro sociale	
	giovanile;	
	25)la costituzione e la gestione di equipe socio	
	psicopedagogica e specialistica.	
	26)l'assistenza post - penitenziaria;	
	27)la realizzazione d'iniziative che consentano il rapporto	
	organizzato nel territorio;	
	28) servizio di segretariato sociale e informa- giovani;	
	29)la realizzazione di servizi per la gestione del tempo	
	libero, d'integrazione delle attivita' scolastiche e per la	
	prevenzione del disagio minorile;	
	30)l'istituzione di corsi riguardanti attivita' del tempo	
	libero (teatro, letteratura, ceramica, pittura, musica,	
	fotografia, hobbies vari etc.);	
	31) l'utilizzazione di strumenti per la diffusione, la	
	promozione culturale e sociale.	
	32)lo sviluppo di studi sulle condizioni ed i problemi delle	
	persone svantaggiate, nonche' l'effettuazione d'indagini	

	conoscitive;	
	33)la gestione del servizio sociale professionale;	
	34) la promozione in collaborazione con gli enti preposti,	
	di studio e ricerche tendenti a favorire ogni iniziativa	
	necessaria al conseguimento degli scopi sociali;	
	35)favorire la formazione professionale dei propri soci	
	tramite appositi corsi utili ad elevare il livello delle	
	prestazioni che i soci svolgono presso terzi;	
	36)adoperarsi affinche' ciascun socio possa effettuare le	
	proprie prestazioni professionali nel rispetto delle proprie	
	capacita' e della sua dichiarata disponibilita';	
	37) fornire servizi diurni e notturni di assistenza	
	integrativa e/o sostitutiva a quella familiare a domicilio,	
	presso ospedali, presidi sanitari, case di cura, case di	
	riposo, luoghi di villeggiatura, ecc., ad anziani, ammalati,	
	disabili ed ai degenti avvalendosi anche delle prestazioni	
	autonome di collaboratori non soci;	
	38)coordinare e gestire servizi socio-assistenziali generici	
	e qualificati, servizi sanitari, infermieristici,prestazioni	
	specialistiche, sia in proprio che in convenzione con enti	
	pubblici e privati nonche' con organizzazioni di servizi;	
	39)favorire un rafforzamento del livello di autonomia	
	dell'utente nel suo contesto di vita e nel rispetto della	
	sua autodeterminazione;	
	40)l'assistenza e la cura di bambini, anziani, ragazze -	

	madri, soggetti disabili psichici e fisici, volte	
	all'integrazione nella vita sociale con riferimento alle	
	leggi emanate ed emanande;	
	41)la realizzazione e la gestione d'opere per l'inserimento	
	dell'anziano e del disabile psichico o fisico nella societa'	
	(parchi pubblici, stabilimenti idrotermali, locali di	
	ritrovo, biblioteche, alberghi, o villaggi turistici,sale	
	per concerti ed attivita' socio-culturali);	
	42)la gestione d'asili nido,scuole materne, nonche' dei	
	servizi ausiliari di collegamento; la gestione di strutture	
	sociali scolastiche e parascolastiche. nell'ambito di	
	quant'altro puo' essere necessario per assicurare condizioni	
	materiali e sociali che permettono la realizzazione del	
	diritto alla maternita' ed il libero ed armonico sviluppo	
	del bambino; 43)l'istituzione e la gestione del	
	tele-soccorso, tele-assistenza e tele-medicina;	
	44)l'assistenza domiciliare integrata, organizzata e gestita	
	anche in convenzione con personale specializzato; 45)la	
	creazione e/o, la gestione d'impianti	
	polivalenti;46)gestione di servizi d'aiuto domestico alle	
	famiglie dei portatori di handicap, trasporto ed assistenza	
	igienico-sanitario nelle scuole; 47)l'istituzione di scuole	
	aziendali, istituti normali o speciali di ogni ordine e	
	grado, e/o centri e istituti di formazione professionale	
	iniziale, continua, a distanza, sia per le persone	

	normodotate che per i disabili fisici e sensoriali o	
	pluriminorati, sia a regime di convitto che di semiconvitto	
	e/o aperte, private e/o parificate e/o legalmente	
	riconosciute, nonche' centri o istituti	
	occupazionali-riabilitativi e di riabilitazione	
	professionale; 48) istituzione di corsi di istruzione e	
	formazione tecnica superiore (ifts) quale offerta formativo	
	post-secondaria integrata con la scuola, l'universita' e il	
	mondo del lavoro rivolto a giovani e adulti diplomati, per	
	rispondere alla domanda di figure professionali tecniche di	
	livello medio-alto, inserite nei settori produttivi	
	interessati da profonde trasformazioni tecnologiche e	
	professionali; 49)sviluppare attivita' ed interventi di	
	istruzione, formazione e specializzazione nel campo:	
	agricolo, industriale, commerciale, dei servizi, tecnologico	
	e informatico, della conservazione e valorizzazione del	
	patrimonio culturale, artistico, architettonico e	
	monumentale, e dell'assistenza sociale, sanitaria e	
	riabilitativa;50)istituire corsi di formazione per	
	particolari specifiche esigenze, anche su richiesta di enti	
	pubblici e privati, o in cooperazione con enti o istituti,	
	universita' nazionali e straniere; 51)organizzazione di	
	corsi di formazione e di aggiornamento per dirigenti,	
	formatori, docenti e personale amministrativo e tecnico	
	delle scuole di ogni ordine e grado, delle universita',	

	delle aziende unita' sanitarie locali e ospedaliere, enti	
	pubblici e privati impegnati in piani educativi, formativi e	
	di recupero sociale, lavorativo, sanitario e riabilitativo;	
	52)organizzazione e gestione di conferenze, seminari,	
	forum, ecc. autofinanziati e/o finanziati dagli enti locali,	
	dagli enti pubblici e dall'unione europea; 53) promozione e	
	istituzione e gestione anche in proprio,di attivita'	
	editoriali, di stampa, di pubblicita', di diffusione di	
	testi di insegnamento e riviste, nonche'di atti, manuali,	
	new e resoconti di convegni, seminari e simposi attinenti	
	agli scopi sociali, sua su carta stampata che su cd, file,	
	videocassette, audiocassette ed in braille; 54) istituzione	
	, promozione e gestione di attivita' di monitoraggio,	
	informazione e comunicazione, che attengono agli obiettivi	
	sociali, anche mediante la costituzione di biblioteche,	
	banche dati, mediateche, audiotecche, videotecche,	
	ausilioteche accessibili anche a persone con handicap fisico	
	e sensoriale; 55)realizzazione anche di intesa con enti	
	internazionali, nazionali e regionali forme di orientamento	
	e formazione professionale in situazione e stage di	
	apprendimento e di tirocinio particolarmente qualificate per	
	la persona disabile; 56) studi e ricerche nel campo:	
	scientifico, tecnologico, sociale, umanistico, culturale,	
	ambientale, etc, su temi specifici, originali ed innovativi	
	autonomamente o con la collaborazione di enti pubblici e	

	privati, onlus, istituti, universita' e centri di ricerca	
	nazionali ed internazionali; 57) partecipare a programmi,	
	iniziative e progetti europei e nazionali coerenti con gli	
	scopi sociali; 58) collaborare e sostenere programmi e	
	politiche sociali (transnazionali, nazionali e locali) nei	
	settori: educativo, formativo, sanitario, socio	
	assistenziale, culturale, sportivo, ricreativo, funzionali	
	all'inserimento e all'integrazione delle persone	
	normodotate, con disabilita' e svantaggiati. 59) intervenire	
	con iniziative, attivita' e servizi propri, o in convenzione	
	e/o integrati e/o coordinati, e/o consorzi, con altre	
	erogate da enti pubblici, amministrazioni pubbliche o	
	private o non profit. 60) gestione di strutture ricettive	
	di ogni tipo a tempo determinato e indeterminato, anche in	
	collaborazione con enti pubblici - territoriali, per fornire	
	un alloggio e distribuzione pasti e generi alimentari a	
	persone, che ne siano sprovviste e versino in ogni caso in	
	situazioni di difficolta'; la gestione di strutture di	
	pronto intervento per tutti i casi di emarginazione sociale,	
	ivi comprese case per ferie, colonie, strutture alberghiere	
	e simili.	
	La cooperativa potra' effettuare qualsiasi altra attivita'	
	avente obiettivi affini o complementari atti al	
	raggiungimento degli scopi sociali, utilizzando contratti di	
	collaborazione autonoma anche ai non soci e in ogni caso nel	

	pieno rispetto della legge 142/2001. Potra' gestire ed	
	erogare servizi nel rispetto e con eventuali autorizzazioni	
	disposte da specifiche normative caso per caso. Potra'	
	comunque svolgere attivita' diverse, in qualsiasi settore,	
	ed in particolare nel settore turistico culturale, agricolo,	
	industriale, commerciale o di servizi finalizzate	
	all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati di cui	
	alla lettera b) dell'art. 1 della legge 381/91. in tal caso	
	le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30%	
	(trenta per cento) dei lavoratori della cooperativa e,	
	compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie	
	della cooperativa stessa.Per il raggiungimento di tale scopo	
	la societa' cooperativa intende svolgere la propria	
	attivita' imprenditoriale principalmente nel settore del	
	recupero e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali,	
	nel settore turistico, agricolo e dei servizi in genere. In	
	particolare la cooperativa potra', inoltre, svolgere le	
	seguenti attivita':promozione di meeting, giornate di	
	studio, congressi in collaborazione con istituti	
	universitari, centri di ricerca, musei ed associazioni;	
	iniziative di educazione ambientale in collaborazione con le	
	scuole ed organizzazioni culturali e sociali; realizzazione	
	e gestione di aree campeggio (area camper. area tende ed	
	aree attrezzate) realizzazione e gestione di itinerari	
	turistici, viaggi naturalistici, letterari, archeologici,	

	gite scolastiche, gite per anziani ecc.); servizi di	
	vigilanza e salvataggio spiagge;servizi di noleggio e/o	
	locazione di imbarcazioni da diporto e natanti, costruire e	
	gestire porti e pontili per l'attracco e lo stazionamento di	
	imbarcazioni di qualsiasi tipo, noleggio di attrezzature	
	subacquee, ricariche bombole, uscite organizzate in barca,	
	gestione di scuole nautiche, corsi per il conseguimento di	
	patente nautiche, corsi di fotografie e riprese sottomarine,	
	sport acquatici lavori subacquei, assistenza in generale dei	
	natanti da diporto e divisione sub; organizzazione di campi	
	scuola; promozione di workshop; servizi alla	
	musealizzazione, mailing informativi, guide, depliants,	
	corners didattici; merchandising; organizzazione e gestione	
	di spettacoli vari;gestione di agenzie di servizi turistici	
	per l'allestimento di visite guidate; attivita' di	
	allestimento di mostre permanenti e non; ospitare attivita'	
	di restauro e attivita' artigiane; realizzazione e/o	
	gestione di attivita' di bar, ristoranti, pizzerie sale da	
	ballo ecc. allestimento di eventi congressuali e fieristici;	
	allestimento di cerimonie private; allestimento e/o gestione	
	di centri di informazione turistica; creazione,	
	distribuzione e vendita di pubblicazioni utili al turista;	
	prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli, fiere e	
	manifestazioni; attivita' di formazione didattica;	
	realizzazione e/o gestione di attivita' di intrattenimento	

	del tempo libero e dello sport; valorizzazione dei centri	
	storici a fini turistico-culturale; attivita' turistiche	
	collegate al godimento dei beni naturali, ambientali,	
	archeologici, culturali, ecclesiastici, agricoli-forestali;	
	anche su affidamento dell'autorita' competente.	
	La cooperativa potra' curare e procedere alla manutenzione,	
	l'inventariato, la catalogazione, l'archiviazione, il	
	restauro dei beni mobili ed immobili storici, artistici,	
	monumentali e culturali, al fine dell'ottima fruizione da	
	parte dell'eventuale utenza;curare la manutenzione, la	
	sorveglianza e la tutela del patrimonio faunistico ed	
	ambientale del territorio; monitoraggio ambientale, bonifica	
	alvei, aree verdi, fiumi, laghi, boschi e simili; ricerca e	
	sviluppo di metodi per il monitoraggio e la conservazione	
	delle risorse marine, dello stock ittico e di soluzioni	
	sempre migliori per la gestione e conservazione ambientale;	
	progettazione, realizzazione e/o gestione e custodia di	
	impianti per la cattura, ricovero e custodia di animali	
	randagi; progettazione, realizzazione e/o gestione di	
	impianti di acquicoltura per l'allevamento di vivai di pesci	
	e molluschi; curare e custodire il verde pubblico, i	
	giardini, le aiuole, al fine di valorizzarne l'uso turistico	
	e ludico;realizzazione e gestione di stabilimenti balneari,	
	campi sportivi in genere, maneggi ed ogni altra opera a	
	carattere turistico, sportivo e ricreativo; realizzare,	

	gestire, sorvegliare e custodire impianti fissi e mobili per	
	il rimessaggio e la manutenzione di natanti da diporto;	
	organizzare e gestire percorsi di visita guidata o	
	iniziative volte alla valorizzazione ed alla salvaguardia	
	dei beni culturali o ambientali, archeologici, ecc.; gestire	
	e/o realizzare impianti sportivi, palestre, campi di calcio,	
	calcetto, tennis, piscine, ecc. provvedendo altresì	
	all'acquisto e/o noleggio delle relative strutture; curare	
	l'organizzazione, la gestione, la custodia e manutenzione di	
	posteggi pubblici e/o privati, anche mediante convenzione	
	con enti pubblici o privati; gestire; servizi di pulizia	
	ordinaria e straordinaria e di custodia di case di	
	abitazione, uffici, edifici pubblici ecc.; servizi di	
	affissione manifesti pubblicitari di qualsiasi tipo servizi	
	di manutenzione di strade, impianti idrici, elettrici, ecc.	
	sia essi comunali che privati; ritiro, riparazione e vendita	
	di generi vari tra cui abbigliamento, mobili, oggetti da	
	rigattiere, elettrodomestici, veicoli, ecc; curare la	
	raccolta, il trasporto e la distribuzione di plichi,	
	lettere, pacchi ordinari, raccomandate, assicurate normali e	
	convenzionali, procedere alla lettura di contatori su	
	affidamento degli enti competenti, e alla distribuzione di	
	bollette enel, telecom e simili; la cooperativa potrà	
	istituire centri di raccolta, anche differenziata, di	
	materiali di recupero quali, a solo titolo esemplificativo:	

	mobili ed arredi, indumenti, plastica ecc. secondo le	
	disposizione di legge in materia; operare nell'area del	
	riciclaggio di impianti, parti, componenti ed	
	accessori;raccolta e trasporto per conto proprio o di terzi	
	di rifiuti solidi urbani e raccolta differenziata;	
	spazzamento di rifiuti urbani; stoccaggio provvisorio di	
	rifiuti solidi urbani in stazioni di trasferimento e di	
	materiale proveniente da raccolta differenziata anche con	
	gestione di isole ecologiche comunali e	
	consortili;produzione di compost derivato da rifiuti	
	demolizione di autoveicoli, motoveicoli, ecc: stoccaggio e	
	smaltimento di rifiuti speciali derivanti da attività	
	sanitarie;predisporre le necessarie strutture ricettive	
	servizi di noleggio bici, auto, motocicli ecc. servizi e	
	gestione autoambulanze;servizi cimiteriali di qualsiasi	
	genere;relazioni e ricerche tecniche e storiche;creazione di	
	data base;redazione di elaborati grafici sullo stato di	
	conservazione dei beni culturali;redazione di progetti di	
	consolidamento recupero e restauro conservativo degli	
	edifici pubblici e privati; gestione di attività	
	agrituristiche ed eno-gastronomiche; gestione di musei,	
	gallerie, biblioteche e chiese sia di proprietà pubblica,	
	privata ed ecclesiastica nonchè gestione e manutenzione di	
	aree di interesse archeologico; creazione e/o gestione di	
	strutture turistico ricettive; attività di realizzazione,	

	mantenimento e cura del verde pubblico, ville comunali,	
	parchi naturali ecc. organizzazione e consulenza per corsi	
	di formazione professionale; attività di monitoraggio e	
	acquisizione di informazione relative al patrimonio	
	culturale e naturale; elaborazione di carte tematiche;	
	individuazione di itinerari tesi alla valorizzazione ed	
	ottimizzazione delle risorse locali;sistemi informativi on	
	line ed off line; assistenza agli agricoltori attraverso la	
	concessione di personale qualificato per attività connesse;	
	promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli del	
	territorio mediante iniziative promozionali.per il	
	conseguimento degli scopi sociali sopra elencati la	
	cooperativa potrà infine:a) assumere appalti a trattativa	
	privata e partecipare a bandi di gare, secondo quanto	
	previsto dalla legislazione nazionale ed europea, indetti da	
	enti pubblici e/o privati, stipulare convenzioni e/o	
	sponsorizzazioni nell'ambito dei servizi di utilità generale	
	e di rilevanza sociale e sanitaria con enti pubblici	
	(regioni, province, comuni, aziende sanitarie, locali etc.)	
	e la comunità europea, coerenti con gli scopi sociali;b)	
	stipulare convenzioni, accordi di collaborazione, consorzi,	
	associazioni temporanee di impresa, società miste,	
	promuovere, attuare e sostenere progetti finanziati	
	dall'unione europea, dal governo nazionale, dalla regioni,	
	dagli enti locali e comunque da tutti gli attori di sviluppo	

	locale e del non profit; c) contribuire, attraverso il	
	coinvolgimento di: enti locali, amministrazioni pubbliche,	
	aziende sanitarie locali, ospedali, cliniche, università,	
	scuole, associazioni, operatori sanitari e sociali, docenti,	
	cittadini, alla promozione di iniziative di	
	sensibilizzazione e di formazione, allo sviluppo di una	
	educazione sanitaria che si fondi sulla comunità, che parta	
	dai suoi bisogni, che consenta di conoscere meglio i	
	problemi di salute e di capire i mezzi per affrontarli, che	
	stimoli la partecipazione ed il lavoro comune tra operatori	
	dei servizi e la popolazione; d) promuovere e sostenere la	
	cooperazione nel settore delle politiche per la gioventù con	
	l'obiettivo specifico di favorire l'istruzione, la	
	formazione e l'occupazione dei giovani, attraverso	
	iniziative mirate quali l'organizzazione di scambi	
	socio-culturali sia intracomunitari che con paese terzi, al	
	fine di consentire ai giovani di instaurare relazioni	
	interculturali con i loro coetanei stranieri, di stimolare	
	il dialogo e la tolleranza, diffondere valori di solidarietà	
	e di amicizia fra i popoli, eliminare pregiudizi e prevenire	
	il sorgere di fenomeni xenofobici e di razzismo, favorire la	
	comprensione internazionale e lo sviluppo del volontariato	
	europeo;e) promuovere e sostenere lo sviluppo delle	
	competenze linguistiche e la conoscenza del patrimonio	
	culturale, artistico, archeologico e ambientale locale,	

	nazionale ed europea e mondiale;f) promuovere campagne di	
	sensibilizzazione e formazione di tutti gli operatori	
	dell'ospitalità e dell'accoglienza, anche mediante la	
	realizzazione di new, web, opuscoli, manuali, spot	
	televisivi e radio, seminari e convegni, per la buona	
	accoglienza, finanziati con fondi propri o con contributi	
	pubblici e privati, o raccolte solidali; g) organizzare a	
	scopo di solidarietà e beneficenza o per particolari e	
	significative iniziative sociali: raccolte di denaro,	
	manifestazioni sportive, turistiche, culturali, musicali,	
	spettacoli, lotterie, pesche, vendita di prodotti alimentari	
	e bevande, oggettistica, piante, magliette, libri, etc, a	
	costi sociali e senza scopo di lucro. h) partecipare a gare,	
	bandi pubblici, trattative private ed altre forme di	
	affidamento di lavori per la fornitura di beni e servizi	
	inerenti l'oggetto sociale ad enti pubblici e privati;i)	
	acquistare o prendere in affitto macchine ed attrezzature di	
	qualsiasi tipo necessaria allo sviluppo della attività	
	sociale; j) ricevere qualsiasi incentivo, contributo e	
	sovvenzione, prestito agevolato, erogabile a norma di legge	
	vigente o emanandi da organismi comunitari, nazionali,	
	regionali; k) compiere nei limiti consentiti dalla legge	
	qualsiasi azione mobiliare, immobiliare, finanziaria ed	
	economica utile al raggiungimento dello scopo sociale; l)	
	aderire a consorzi, associazioni o costituirli tra società	

	con affinità di scopi. m) stipulare convenzioni con	
	personale specializzato o professionisti ove non ne siano	
	disponibili tra i soci, ovvero procedere ad assunzione di	
	personale specializzato e/o qualificato per comprovati	
	motivi di funzionalità della società, n) ricorrere al	
	credito, contrarre mutui e ricevere finanziamenti di ogni	
	tipo, assumere interessenze e partecipazioni in imprese che	
	svolgono attività analoghe o comunque accessoria	
	all'attività sociale. la cooperativa potrà compiere tutti	
	gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla	
	realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la	
	costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi	
	della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative	
	ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in	
	altre imprese a scopo di stabile investimento e non di	
	collocamento sul mercato. la cooperativa può ricevere	
	prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dello scopo	
	sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e	
	dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività	
	sono definite con apposito regolamento approvato	
	dall'assemblea dei soci.	
	Art. 5 (Requisiti Mutualistici)	
	A norma dell'art. 2514 del c.c. le cooperative a mutualità	
	prevalente devono prevedere obbligatoriamente nei propri	

	statuti, e quindi trovano applicazione :	
	il divieto di distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni fruttiferi postali,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti	
	in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a	
	due punti rispetto al limite massimo previsto per i	
	dividendi;	
	c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci	
	cooperatori;	
	d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della	
	società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	capitale sociale e i dividendi maturati, ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	Le cooperative deliberano l'introduzione e la soppressione	
	delle clausole di cui al comma precedente con la maggioranza	
	previste per l'assemblea straordinaria.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 6 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in	

	grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali	
	appartenenti alle seguenti categorie:	
	soci prestatori, che prestano la loro attività ricevendo un	
	compenso di qualsiasi natura o entità;	
	soci fruitori, che usufruiscono a vario titolo, direttamente	
	o indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperativa;	
	soci volontari, nei modi stabiliti dalla legge;	
	soci svantaggiati così come definiti dalla L. n.381/91.	
	Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o	
	private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque	
	costituiti che siano in grado di concorrere al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio	
	imprese identiche od affini, o partecipano a società che,	
	secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si	
	trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con	
	la Cooperativa.	
	Se il numero dei soci risulta inferiore a nove la compagine	
	sociale deve essere composta esclusivamente da persone	
	fisiche.	
	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento	

	Art. 7 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di	
	soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice	
	civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal	
	presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	cooperatori. In tale categoria speciale potranno essere	
	ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei	
	requisiti di cui all'art. 6 del presente statuto che	
	intendano completare la loro formazione o valutare in modo	
	graduale il proprio inserimento nella cooperativa.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria	
	speciale, nei limiti di legge, sarà fissata in apposito	
	regolamento in funzione della natura e della durata	
	dell'ulteriore rapporto instaurato.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono	
	essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e	
	non godono dei diritti di cui all'art. 2467, comma 2 e 3,	
	del codice civile	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria	

	speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo	
	l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di	
	almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al	
	rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare	
	del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente	
	alla speciale categoria, oltre a quelle individuate	
	dall'art. 12 del presente statuto:	
	l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque	
	l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti	
	nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo	
	inserimento nell'impresa;	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo	
	amministrativo anche prima della scadenza del periodo di	
	formazione (o inserimento) fissato al momento della sua	
	ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio	
	appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il	
	diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti	
	ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci di cui all'art. 6 del presente statuto.	

	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore	
	deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura	
	dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto	
	non previsto nel presente titolo si applicano le	
	disposizioni dei soci cooperatori.	
	Art. 8 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà	
	contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e	
	luogo di nascita;	
	b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze	
	possedute;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di	
	sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore	
	né superiore ai limiti di legge;	
	la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il	
	presente statuto e di attenersi alle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali;	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice	
	civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre	
	a quanto previsto nei precedenti punti b), c), e d)	
	relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione	

	dovrà contenere le seguenti informazioni:	
	la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e	
	la sede legale;	
	la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 6, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo	
	mutualistico e con l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura dell'Organo	
	amministrativo, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e	
	comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego,	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale	
	delibera sulle domande non accolte, se non appositamente	
	convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o	
	nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni	
	delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di	

	nuovi soci.	
	Art. 9 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	del capitale sottoscritto;	
	dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo	
	amministrativo;	
	all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del	
	domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della	
	relativa comunicazione da effettuarsi con lettera	
	raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 10 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se	
	il socio è persona fisica;	
	per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o	
	liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.	

	Art. 11 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali.;	
	che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa;	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve	
	esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo	
	amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio,	
	che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai	
	successivi artt. 40 e seguenti.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto	
	sociale, dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in	
	corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario,	
	con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia,	
	l'Organo amministrativo potrà, su richiesta	
	dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla	

	comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Art. 12 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo	
	amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	confronti del socio:	
	che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti	
	richiesti per l'ammissione;	
	che non adempia alla propria prestazione mutualistica con	
	diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora	
	incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di	
	lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai	
	regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel	
	caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di	
	volontariato presso la cooperativa;	
	che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che	
	ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle	
	deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali,	
	le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la	
	facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un	
	termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo,	

	non adempia entro 30 giorni, al versamento del valore delle	
	quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla	
	Società a qualsiasi titolo;	
	che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa,	
	Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il	
	rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o	
	causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 40 e	
	seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo	
	scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.	
	Art. 13 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata	
	con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero	
	tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti	
	adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono	
	demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato	
	dagli artt. 40 e seguenti del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a	
	pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a	

	mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di	
	comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Art. 14 (Liquidazione della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso	
	esclusivamente delle quote interamente liberate,	
	eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 24,	
	lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del	
	bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo	
	e, comunque, in misura mai superiore all'importo	
	effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del	
	sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio	
	della Società.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione	
	del bilancio stesso.	
	Art. 15 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura	
	e con le modalità di cui al precedente art. 14.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	

	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi	
	dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che	
	li rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347,	
	commi 2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto	
	previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne	
	accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al	
	precedente art. 8. In mancanza si provvede alla liquidazione	
	ai sensi dell'art. 14.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico	
	possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per	
	causa di morte e la Società consenta la divisione. La	
	Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità	
	previste dall'art. 8.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro	
	di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 14.	
	Art. 16 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in	
	favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i tre	

	anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con	
	deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 12, lettere	
	b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei	
	danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata	
	dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento	
	della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti,	
	il credito derivante da penali, ove previste da apposito	
	regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.	
	1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per	
	un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno	
	avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	

	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 17 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del	
	presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa	
	soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n.	
	59.	
	Art. 18 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da	
	quote nominative trasferibili del valore di 50,00 (cinquanta	
	virgola zero zero)	
	Art. 19 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci	
	in occasione della emissione dei titoli, le quote dei	
	sovventori possono essere sottoscritte e trasferite	
	esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente	
	indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo	
	amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in	
	mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare	
	all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso	
	deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della	

	comunicazione.	
	Art. 20 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve	
	essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la	
	quale devono essere stabiliti:	
	l'importo complessivo dell'emissione;	
	l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo	
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori	
	sulle quote emesse;	
	il termine minimo di durata del conferimento;	
	i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando	
	che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in	
	misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto	
	per i soci cooperatori;	
	i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi	
	i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori,	
	spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei	
	conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella	
	delibera di emissione.	
	I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei	
	voti spettanti all'insieme dei soci presenti o	
	rappresentati in assemblea generale.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite,	

	l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà	
	ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato	
	dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi	
	attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi	
	patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora	
	si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a	
	fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo	
	costituito mediante i conferimenti dei sovventori in	
	proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito	
	dai soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini	
	dell'emissione dei titoli.	
	Art. 21 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice	
	civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta	
	qualora sia decorso il termine minimo di durata del	
	conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione	
	delle quote a norma del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni	
	concernenti i requisiti di ammissione e le cause di	
	incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	

	Art. 22 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	dal capitale sociale, che è variabile ed è formato	
	dai conferimenti effettuati dai soci operatori,	
	rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore a	
	euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) né superiore ai	
	limiti di legge;	
	dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti	
	nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di	
	cui all'art. 24 e con il valore delle quote eventualmente	
	non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei	
	soci deceduti;	
	dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme	
	versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;	
	dalla riserva straordinaria;	
	da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista	
	per legge o per statuto.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per	
	statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono	
	essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né	
	all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 23 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società	

	senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con	
	lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al	
	potenziale acquirente previste nel precedente art. 8,	
	controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale	
	acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per	
	eventuali dichiarazioni mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento	
	della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni	
	dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione	
	al Collegio arbitrale.	
	Art. 24 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di	
	ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	

	dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora	
	venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano	
	particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto	
	della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella	
	relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota	
	integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al	
	30% (trenta per cento);	
	al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59,	
	nella misura prevista dalla legge medesima;	
	ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92	
	n. 59;	
	ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile e nel rispetto dei requisiti	
	previsti dall'art. 2514 del c.c. per le cooperative a	
	mutualità prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme	
	restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve	
	divisibili tra i soci non cooperatori.	

	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per	
	distribuire i dividendi ai soci non operatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili	
	ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per	
	le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 25 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio	
	di esercizio, può appostare somme al conto economico a	
	titolo di rimborso a favore dei soci lavoratori, qualora lo	
	consentano le risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera	
	sulla destinazione del rimborso che potrà essere attribuito	
	mediante una o più delle seguenti forme:	
	erogazione diretta;	
	aumento del valore della quota detenuta da ciascun socio;	
	emissione di quote di sovvenzione.	
	La ripartizione del rimborso ai singoli soci, dovrà, in ogni	
	caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità	
	degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa	
	ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito	
	regolamento.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	

	Art. 26 (Organi)	
	Sono organi della Società:	
	l'Assemblea dei soci;	
	il Consiglio di amministrazione	
	il Collegio dei sindaci, se nominato.	
	Art. 27 (Assemblea)	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura	
	dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata	
	A.R o altro mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, inviata 8 giorni prima	
	dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la	
	data e l'ora della prima e della eventuale seconda	
	convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso	
	da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa	
	partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli	
	Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della	
	riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli	
	argomenti.	
	Art. 28 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	approva il bilancio e destina gli utili;	
	delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci	
	sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al	

	precedente art. 18, nonché sui voti spettanti secondo i	
	conferimenti;	
	procede alla nomina dell'Organo amministrativo;	
	procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente	
	del Collegio sindacale;	
	determina la misura dei compensi da corrispondere agli	
	Amministratori ed ai Sindaci;	
	approva i regolamenti interni;	
	delibera di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci;	
	provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
	delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci;	
	delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli	
	argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua	
	approvazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al	
	precedente punto 8 deve essere redatto da un notaio.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi	
	indicati all'art. 24.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	

	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci	
	sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda	
	scritta agli Amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo	
	senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data	
	della richiesta.	
	Art. 29 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei	
	voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente	
	costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o	
	rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su	
	tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Art. 30 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a	
	maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per	
	acclamazione.	
	Art. 31 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non	

	siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone	
	giuridiche potranno avere un massimo di 3 voti in base	
	all'ammontare della quota di capitale sottoscritto.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 20,	
	secondo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima	
	categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia	
	Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art.	
	2372 del codice civile.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 2	
	soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano	
	all'impresa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	Art. 32 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal	
	presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal	

	vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla	
	persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della	
	maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un notaio.	
	Art. 33 (Amministrazione)	
	La Società è amministrata, da un Consiglio di	
	Amministrazione composto da un numero di Consiglieri	
	variabile da 3 a 5, eletti dall'Assemblea ordinaria dei	
	soci, che ne determina di volta in volta il numero.	
	La maggioranza dei componenti il Consiglio di	
	amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra	
	le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	Gli Amministratori durano in carica tre anni.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed,	
	eventualmente, il Vice presidente.	
	Art. 34 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)	
	Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti	
	dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi	
	solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal	
	presente statuto.	
	L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie	
	attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.	
	2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione,	

	recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che	
	incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più	
	dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato	
	da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto,	
	i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo	
	amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i	
	lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati	
	sulle materie iscritte all'ordine del giorno.	
	Art. 35 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli	
	Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax	
	o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima	
	dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in	
	modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano	
	informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 36 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più	
	Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con	

	deliberazione approvata dal Collegio sindacale , se	
	nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice	
	civile, purché la maggioranza resti costituita da	
	Amministratori nominati dall'assemblea.	
	Art. 37 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli	
	Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se	
	nominato.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del	
	Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso	
	dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.	
	Art. 38 (Rappresentanza)	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la	
	rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in	
	giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se	
	nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori	
	generali, Institori e Procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo	
	amministrativo, potranno conferire speciali procure, per	
	singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori	
	oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative	

	vigenti al riguardo.	
	Art. 39 (Collegio sindacale)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o	
	se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre	
	membri effettivi, eletti dall'Assemblea.	
	Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci	
	supplenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato	
	dall'Assemblea.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del	
	bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata	
	dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo	
	di durata del loro ufficio.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 40 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le	
	modalità di cui al successivo art. 41, salvo che non sia	
	previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e	
	Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche	

	quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	le controversie relative alla validità delle deliberazioni	
	assembleari;	
	le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o	
	nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua	
	accettazione espressa è condizione di proponibilità della	
	domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi	
	soci. L'accettazione della nomina alla carica di	
	Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla	
	espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.	
	Art. 41 (Arbitri e procedimento)	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	uno, per le controversie di valore inferiore ad euro	
	20.000,00 (ventimila virgola zero zero) . Ai fini della	
	determinazione del valore della controversia si tiene conto	
	della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli	
	artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;	
	tre, per le altre controversie.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di	
	settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa	
	dalla Confcooperative.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del	
	tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.	

	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti	
	tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto	
	disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto.	
	Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto	
	dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla	
	costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi	
	proroghino detto termine per non più di una sola volta nel	
	caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in	
	cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso	
	in cui la scadenza del termine possa nuocere alla	
	completezza dell'accertamento o al rispetto del principio	
	del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità	
	non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri	
	fissano, al momento della costituzione, le regole	
	procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti.	
	Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di	
	trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono	
	anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della	
	procedura.	
	Art. 42 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di	

	esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci	
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione	
	all'attività sociale.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 43 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società	
	nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 44 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	seguente ordine:	
	a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	24, lett. c);	
	ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31/01/1992 n.	
	59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 45 (Regolamenti)	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti	

	interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla	
	normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio	
	disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i	
	casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione	
	dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente	
	art. 29.	
	Art. 46 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo	
	e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservati.	
	Art. 47 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le	
	vigenti norme di legge sulle società cooperative.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile	
	contenente la "disciplina delle società cooperative", a	
	norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le	
	norme delle società a responsabilità limitata.	

55 di 55